Servizio studi
del Senato

n.b. nota breve

N. 251 - gennaio 2021

AA.SS. 1193 e 1478
Introduzione dei reati sessuali nel codice penale militare

I disegni di legge in titolo introducono nel codice penale militare di pace nuove fattispecie di reato volte a contrastare la violenza di genere.

1. Contenuto

1.1. Il disegno di legge n. 1193

Il provvedimento, di iniziativa dei **senatori Rauti, Balboni e altri** (Fdi), consta di un solo articolo con il quale, come precisa la relazione illustrativa, "si intende colmare specifiche lacune prevedendo l'inserimento nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori previste dal codice Rocco".
Nel dettaglio il provvedimento inserisce nel codice penale militare di pace, sei nuove disposizioni (articoli da 229-*bis* a 229-*septies*).

L'articolo 229-*bis* disciplina il **reato di violenza privata** che consiste nel fatto del militare che, con violenza o minaccia, costringe altro militare a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Il delitto è punito con la **reclusione militare fino a quattro anni**.

La reclusione militare è una pena militare principale si sensi dell'articolo 22 del codice penale militare di pace. La medesima disposizione prevede che la legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione.

La pena prevista è aumentata se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più militari riuniti, o con scritto anonimo o in modo simbolico.

A differenza del reato comune non è contemplata l'aggravante consistente nel fatto commesso valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Come emerge dalla relazione illustrativa del disegno di legge la previsione in esame si sostanzia in una sorta di "militarizzazione" del reato di violenza privata, con l'inserimento nel codice penale militare di pace di tale nuova figura, analogamente a quanto avviene per il codice penale comune, al fine di sanzionare condotte riconducibili ad atti di "**nonnismo**".

La prospettazione della **minaccia in modo simbolico** sussiste laddove il male ingiusto sia manifestato e promesso in modo non letterale, allegorico: si pensi, ad esempio, al disegno di un teschio, o al rinvenimento da parte della persona offesa di pallottole.

L'articolo 229-*ter*, mutuando il contenuto degli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale, introduce nel codice penale militare di pace e disciplina il **reato di violenza sessuale**.

Si valuti l'opportunità di uniformare sul piano sanzionatorio i nuovi reati introdotti nel codice penale militare alle analoghe fattispecie contemplate dal codice penale.

In particolare la disposizione prevede e punisce (con la **reclusione da cinque a dieci anni**) come reato:

- il fatto del militare che, **in luogo militare**, con violenza o minaccia o mediante abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, **costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali** (primo comma);
- il fatto del militare che **induce altro militare** a compiere o subire atti sessuali traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona (secondo comma).

E' opportuno rilevare come con riguardo alla ipotesi di violenza sessuale per induzione non rilevi ai fini della configurazione del reato militare il luogo di commissione del reato stesso.

Il terzo comma dell'articolo 229-*ter* prevede poi una serie di **circostanze aggravanti**. In particolare si prevede che la pena per i fatti di cui sopra è quella della reclusione da sei a dodici anni se gli stessi sono commessi:

- avvalendosi di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico;
- su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- nei confronti di una donna in stato di gravidanza;
- nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

L'ultimo comma dell'articolo 229-*ter* prevede una specifica **circostante attenuante** che consente nei casi di **minore gravità** una riduzione della pena da applicare nella misura non eccedente un terzo.

E' necessario ricordare che l'articolo 261 del codice penale militare di pace prevede che salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare della Repubblica; e al segretario, il cancelliere.

Si sottolinea l'opportunità di valutare l'eventuale esplicito richiamo a quegli istituti (si pensi alle misure di prevenzione, a quelle cautelari...) contemplati dal "sistema" penale a protezione delle vittime di violenza, che si ritenga necessario che trovino applicazione anche con riguardo ai procedimenti dinnanzi alla giurisdizione militare.

L'articolo 229-*quater*, mutuando il contenuto dell'articolo 609-*octies* del codice penale, disciplina il reato di **violenza sessuale di gruppo**. La disposizione sanziona con la pena della reclu-

sione da sei a dodici anni, il militare che in luogo militare e in concorso con altri militari commette nei confronti di altro militare atti di violenza sessuale di gruppo, come previsti dall'articolo 609-*octies*, primo comma c.p.

Ai sensi del primo comma dell'articolo 609-*octies* c.p., la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* c.p. In giurisprudenza (con riguardo all'articolo 609-*octies* c.p.) si è precisato che il "gruppo" rilevante ai fini della fattispecie può essere composto anche solo da due persone (Cass. Sentenza 7 agosto 2001, n. 30826). E' opportuno rilevare come la disposizione richiede non solo che il fatto sia commesso in luogo militare ma anche la qualifica militare della pluralità di agenti.

La disposizione prevede una serie di **circostanze aggravanti ed attenuanti**. In particolare:

- la pena è aumentata (fino ad un terzo) se concorre taluna delle circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 229-*ter* (vedi *supra*);
- la pena è diminuita di un terzo:
    - per il militare - partecipante alla violenza - la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.
    - per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.

Alla condanna per i delitti di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo di cui agli articoli 229-*ter* e 229-*quater* del codice penale militare **l'articolo 229-*quinquies*** fa conseguire la **pena accessoria** della rimozione, quando non ne derivi la degradazione.

L'articolo 24 del codice penale militare di pace prevede le seguenti pene militari accessorie: la degradazione; la rimozione; la sospensione dall'impiego; la sospensione dal grado; la pubblicazione della sentenza di condanna. La **degradazione**, disciplinata dall'articolo 28 del codice penale militare prevede che tale pena che si applica a tutti i militari, è perpetua e priva il condannato della qualità di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato; nonché delle decorazioni. La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione. Ai sensi dell'articolo 29 del codice penale militare prevede che la **rimozione** si applica a tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all'ultima. Si tratta di una pena perpetua, che priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe. La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione quando è inflitta per durata superiore a tre anni.

Al nuovo articolo 229-*sexies* il disegno di legge introduce nel codice penale militare di pace il **reato di atti persecutori**. Il reato speciale riproduce la fattispecie comune di cui all'articolo 612-*bis* c.p.

L'articolo 229-*sexies* incrimina il fatto del militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta un altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. E' quindi punito -con la reclusione da sei mesi a cinque anni - **il militare** che, con condotte reiterate, minaccia o molesta **altro militare** in modo da

cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Con riguardo all'ambito soggettivo il reato speciale si configura quando sia l'autore che la vittima sono appartenenti alle forze militari.
La pena è aumentata (fino ad un terzo) se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona la quale è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Nella nozione di coniuge, deve oggi ricomprendersi, ai sensi dell'articolo 574-*ter* c.p., anche la parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di una donna in stato di gravidanza ovvero con armi o da persona travisata.
La disposizione nulla prevede in ordine alla procedibilità del reato.

L'articolo 229-*septies* infine prevede che le disposizioni del Capo III, del titolo IV del libro secondo del codice penale militare di pace si applicano se il fatto è commesso per cause inerenti al servizio o alla disciplina militare, alla presenza di militari riuniti per servizio o da militare che si trovi in servizio o in luogo militare.

1.2. Il disegno di legge n. 1478

Il disegno di legge di iniziativa della **senatrice Maiorino** (M5S) introduce anche esso nel codice penale militare di pace una serie di reati sessuali. Nel merito la proposta consta di 3 articoli. **L'articolo 1**, con previsioni analoghe (ma non del tutto sovrapponibili) a quelle dell'AS 1193, introduce nel codice penale militare di pace, agli articoli 229-*bis* e seguenti, i reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori.

Attraverso tale previsione - come sottolinea la relazione illustrativa - si vuole attribuire la competenza per tali reati commessi ai danni di personale militare al giudice militare, garantendo, da un lato, una conoscenza specifica del contesto militare e, dall'altro, di scongiurare lungaggini processuali ed eventuali duplicazioni di processi ordinari e militari e soprattutto la prescrizione, istituto pressoché sconosciuto ai processi penali militari.

In primo luogo il disegno di legge inserisce, all'articolo 229-*bis*, nel codice penale militare di pace il **reato di molestie sessuali**. Si tratta - è opportuno rilevare - di una fattispecie che non trova diretto riscontro nel codice penale.

Il diritto penale italiano **non prevede infatti attualmente per le molestie sessuali (in ambito lavorativo) una fattispecie** *ad hoc*. A livello giurisprudenziale le molestie sessuali sul lavoro sono state, a seconda della gravità e delle modalità dei comportamenti molesti, sussunte in vari reati.
Più in generale è necessario ricordare che secondo la **dottrina** (Manzini) **molestia** è ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l'equilibrio psico-fisico normale di una persona. Tale definizione dottrinale del concetto di molestia è stata peraltro ripresa dalla giurisprudenza (Cass., sez. I, Sentenza 24 marzo 2005, n. 19718), secondo cui tale elemento è costituito da tutto ciò che altera dolosamente, fastidiosamente e importunamente lo stato psichico di una persona, con azione durevole o momentanea; non è necessario che tale condotta integri (anche) un serio attentato al bene della integrità morale della persona offesa. Nei casi di molestie più gravi, concretizzatisi in toccamenti di zone erogene (si vedano a titolo esemplificativo Cass., sez. III, Sentenza 27 marzo 2014, n. 36704; Cass., sez.

III, Sentenza 26 settembre 2013, n. 42871), la giurisprudenza ha ritenuto integrato il **reato di violenza sessuale** di cui all'articolo 609-*bis* c.p..In giurisprudenza si è altresì affermato che tra i casi di minore gravità di cui all'articolo 609 *bis*, ultimo comma, possono annoverarsi comportamenti di molestia sessuale consistenti in atti concludenti, mentre sono da considerarsi esclusi quei comportamenti che si risolvono, ad esempio, in ossessivi corteggiamenti o in assillanti proposte, ove "lo sfondo sessuale" costituisce soltanto un motivo e non un elemento della condotta (Cass., sez. III, Sentenza 15 novembre 1996, n. 1040). Nel caso invece in cui la molestia sul lavoro si sia concretizzata nel ricattare la lavoratrice, ponendola ripetutamente di fronte alla scelta tra il sottomettersi alle *avances* e il perdere il posto di lavoro, è stato ritenuto integrato il reato di **violenza privata**. Secondo la giurisprudenza, ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, essendo sufficiente un **qualsiasi comportamento od atteggiamento**, sia verso il soggetto passivo, sia verso altri, **idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto**, finalizzato ad ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualcosa (Cass., sez. V, Sentenza 24 febbraio 2017, n. 29261*)*. E' appena il caso di ricordare che, sempre secondo la giurisprudenza, integra il reato di "**tentata"** violenza privata, la condotta del datore di lavoro che convochi la dipendente - rientrata al lavoro dopo un periodo di astensione obbligatoria per maternità - in un locale fatiscente e le prospetti di farla lavorare in un luogo degradato ed in condizioni invivibili nel caso di mancata accettazione delle condizioni imposte dalla società preordinate ad ottenere contro la sua volontà le dimissioni o il prolungamento del periodo di allontanamento dal lavoro mediante l'astensione facoltativa *post-partum* (Cass., sez. V, Sentenza 30 aprile 2012, n. 36332).

Il nuovo articolo 229-*bis* punisce, con la reclusione fino a sei mesi, il militare che pone in essere, con il dissenso anche non espresso di altro militare, atti, espressioni verbali, gesti a connotazione sessuale o qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, in modo da offenderne l'onore e la dignità. Il reato è punibile anche a querela della persona offesa.

La querela costituisce una condizione di procedibilità, dalla quale la legge fa dipendere la perseguibilità di determinati fatti criminosi. Per alcuni reati quindi l'ordinamento subordina la loro perseguibilità alla proposizione di una querela della parte offesa. Vi sono poi fatti criminosi di una tale gravità che lo Stato ritiene necessario procedere nei confronti del responsabile a prescindere dalla volontà della persona offesa. Si tratta dei c.d. reati perseguibili d'ufficio. Talvolta la perseguibilità d'ufficio è limitata alle sole fattispecie aggravate di un determinato reato. Si pensi al caso per l'appunto della violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.): tale reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo i casi in cui, ad esempio, la vittima è un minore di età, nei quali si procede d'ufficio.

Si valuti l'opportunità di chiarire che cosa si intende per "anche" a querela della persona offesa.

E' prevista una **circostanza aggravante** (per la quale si applica la reclusione fino ad un anno) quando il fatto è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di superiore gerarchico o in comando.

L'articolo 229-*ter*, mutuando il contenuto degli articoli 609-*bis* e 609-*ter* del codice penale, introduce nel codice penale militare di pace e disciplina il **reato di violenza sessuale**. In particolare la disposizione prevede e punisce (con la **reclusione militare da cinque a dieci anni**) come reato:

- il fatto del militare che, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe altro militare a compiere o subire atti sessuali;

- il fatto del militare che induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- il fatto del militare che induce taluno a compiere o subire atti sessuali traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

In ordine al soggetto passivo con riguardo alle ipotesi di violenza mediante abuso di autorità e o mediante induzione in inganno la disposizione non opera alcune restrizione (ci si riferisce infatti alla "persona offesa" e non al militare): può trattarsi quindi di qualunque individuo.

Con riguardo alla pena prevista è opportuno rilevare come il disegno di legge n. 1193 preveda la pena della reclusione (comune).

Sono previste poi una serie di **circostanze aggravanti**. In particolare si prevede che la pena per i fatti di cui sopra è quella della **reclusione militare da sei a dodici anni** se gli stessi sono commessi:

- avvalendosi di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- da persona travisata o che simuli la qualità di superiore gerarchico;
- su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- nei confronti di una donna in stato di gravidanza;
- nei confronti di persona della quale il colpevole sia coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

L'ultimo comma dell'articolo 229-*ter* prevede una specifica **circostante attenuante** che consente nei casi di **minore gravità** una riduzione della pena da applicare nella misura non eccedente un terzo.

L'articolo 229-*quater*, mutuando l'articolo 609-*octies* del codice penale, disciplina il delitto di **violenza sessuale di gruppo**. Tale figura criminosa consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 229-*ter*.

E' opportuno rilevare come la disposizione in esame - differentemente dalla analoga prevista dall'AS 1193- non sembrerebbe richiedere la qualifica militare della pluralità di agenti.

Il militare che commette atti di violenza sessuale di gruppo a danno di altro militare è punito con la **reclusione militare da sei a dodici anni**.

La disposizione prevede una serie di **circostanze aggravanti ed attenuanti**. In particolare:

- la pena è aumentata (fino ad un terzo) se concorre taluna delle circostanze previste dal terzo comma dell'articolo 229-*ter*.
- la pena è diminuita di un terzo:
    - per il militare - partecipante alla violenza - la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato.
    - per il militare che sia stato determinato a commettere il reato da un superiore.

Al nuovo articolo 229-*quinquies* il disegno di legge introduce il **reato di atti persecutori**. Il reato speciale riproduce la fattispecie comune di cui all'articolo 612-*bis* c.p.

L'articolo 229-*quinquies* incrimina il fatto del militare che, con condotte reiterate, minaccia o molesta un altro militare in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero in modo da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. E' quindi punito -con la r**eclusione militare da otto mesi a sei anni - il militare** che, con condotte reiterate, minaccia o molesta **altro militare** in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Con riguardo all'ambito soggettivo il reato speciale si configura quando sia l'autore che la vittima sono appartenenti alle forze militari.

In particolare, la pena è aumentata (fino ad un terzo) se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona la quale è o è stata legata da relazione affettiva alla vittima, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Nella nozione di coniuge, deve oggi ricomprendersi, ai sensi dell'articolo 574-*ter* c.p., anche la parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso.

Infine, deve ricordarsi che il terzo comma dell'articolo 612-*bis* c.p. prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale, per la quale, la pena è aumentata sino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata. Tale aggravante non è stata ripresa nella fattispecie speciale.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Il delitto è **punito a querela della persona offesa** e il termine per proporre la querela è di sei mesi, in considerazione della difficoltà della vittima di tali reati di agire nei confronti del soggetto attivo. La **remissione della querela** può essere soltanto processuale. La querela è comunque **irrevocabile** se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma, del codice penale (*si vedano* con riguardo all'art. 612-*bis* c.p.. C., Sez. V, 21.2-22.3.2019, n. 12801; C., Sez. V, 17.9.2015-20.1.2016, n. 2299).

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un **corso di formazione in tema di prospettiva di genere** finalizzato a sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado (comma 1). La definizione delle modalità per l'istituzione e la partecipazione al corso è demandata ad un successivo decreto del Ministro della difesa, da adottarsi - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 3 reca infine la **clausola di invarianza finanziaria**.

2. Brevi cenni normativi

Il Codice penale militare di pace è stato emanato con il Regio decreto n. 303 del 1941 ed è entrato in vigore prima della Costituzione del 1948.
Nella sua formulazione originaria, l'art. 264 del Codice assoggettava alla giurisdizione militare:

- ✓ i delitti previsti dalla legge penale comune e perseguibili d'ufficio commessi da militari: a) a danno del servizio militare o dell'Amministrazione militare; b) a danno di altri militari, purché in luoghi militari o a causa del servizio militare; c) con abuso della qualità di militare o durante l'adempimento di un servizio militare;
- ✓ i delitti previsti dagli artt. 270, 271, 272 del codice penale (associazioni sovversive, associazioni antinazionali, e propaganda o apologia sovversiva o antinazionale) commessi da militari;
- ✓ il delitto di renitenza alla leva e ogni altro reato previsto dalle leggi di reclutamento delle varie forze armate dello Stato, da chiunque commessi;
- ✓ i delitti di furto, previsti dagli artt. 624 e 625 del codice penale commessi a danno dell'Amministrazione militare nell'interno di arsenali, stabilimenti, officine e altri luoghi militari da persone diverse dai militari in servizio, che vi siano addette per ragioni di impiego, ufficio o lavoro;
- ✓ i delitti previsti dagli artt. 372, 373, 374, 375, 377 del codice penale (falso giuramento della parte, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione), da chiunque commessi nei procedimenti di competenza dei tribunali militari;
- ✓ i reati da chiunque commessi in udienza davanti i tribunali militari e che siano immediatamente giudicati;
- ✓ gli altri reati la cui cognizione sia demandata dalla legge ai Tribunali militari.

Con l'entrata in vigore dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione, che **limita la giurisdizione dei tribunali militari ai «reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate»,** appare evidente l'incostituzionalità dell'art. 264 c.p.m.p. nella parte in cui assoggettava alla giurisdizione militare estranei alle forze armate.
E' dunque intervenuto il legislatore con la legge n. 167 del 1956, che ha sostituito l'art. 264 con una norma, relativa alla connessione di procedimenti, di contenuto esclusivamente processuale (poi superata dall'art. 13, comma 23, del codice di procedura penale).

A delimitare l'ambito della giurisdizione penale militare, in assenza dell'elencazione dell'art. 264 resta, oltre all'art. 103 della Costituzione, **l'art. 37 c.p.m.p**., in base al quale:

- ✓ è **reato militare** «qualunque violazione della legge penale militare» (primo comma);
- ✓ è reato esclusivamente militare «quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune (secondo comma).

La disposizione, inoltre, qualifica tutti i reati militari come delitti (terzo comma). In base a questa disposizione, dunque, se un medesimo fatto è previsto come reato tanto dal codice penale quanto dal codice penale militare, si attribuisce alla giurisdizione militare (cfr. Cass. pen. Sez. VI Sent., 09/07/2015, n. 44681 in tema di furto e peculato militare; Cass. pen. Sez. I Sent., 22/09/2009, n. 39082 in tema di minaccia di un militare nei confronti di altro militare), purché a commetterlo sia un militare.

E' opportuno segnalare che sono attualmente all'esame delle Commissioni Giustizia e Difesa della Camera due proposte di legge (AA.CC. n. 1242 e 1402), che apportano alcune modifiche al Codice penale militare di pace, con il dichiarato intento di ampliare la giurisdizione penale militare attraverso l'estensione del concetto di reato militare.

La **giurisdizione militare è infatti subordinata a un duplice limite**: uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari, l'altro di ordine soggettivo, costituito dall'appartenenza alle Forze armate degli autori dei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi (Corte cost., sent. n. 429 del 1992; Cass. pen. Sez. I, 21/09/1999, n. 5074; Cass. pen. Sez. I, 28/11/1996, n. 6308).

In mancanza di questo duplice criterio, dal 1956, numerosi reati lesivi di interessi tipicamente militari cessano di essere qualificati reati militari per divenire reati comuni (es. corruzione tra militari, lesioni personali o omicidio tra militari di pari grado). La Corte costituzionale, interpellata sul punto, ha ritenuto infondata la censura di incostituzionalità (cfr. Corte cost., 11/06/1980, n. 81).
Il restringersi della nozione di reato militare, cui si è accompagnata la soppressione della leva obbligatoria e la conseguente riduzione della platea degli appartenenti alle Forze armate, ha però, progressivamente ridotto la necessità di ricorrere alla giurisdizione militare.
E' opportuno infine ricordare che la **Corte costituzionale**, chiamata a pronunciarsi sulla **ragionevolezza dell'attuale riparto di giurisdizione** tra giudice ordinario e militare, in relazione ai fatti di peculato d'uso e abuso d'ufficio militare (attribuiti alla giurisdizione ordinaria) benché lesivi di interessi militari, ha concluso per l'inammissibilità delle questioni affermando che si tratta di una **scelta discrezionale** compiuta dal legislatore e che «anche qualora la riscontrasse affetta da vizi, la Corte non potrebbe pervenire ad un risultato che, attribuendo a quei fatti il più grave trattamento del regime, sostanziale e processuale, del reato militare, ridondi in danno dell'imputato. Spetta infatti al legislatore, in forza del **principio di stretta legalità** affermato dall'art. 25, secondo comma, Cost., tanto la creazione di nuove figure di reato che la sottrazione di alcune fattispecie alla disciplina comune per ricondurle ad una disciplina speciale che tuteli più congruamente gli interessi coinvolti» (Corte cost., sentenza n. 298 del 1995).